



**COMUNE
DI CERVIA**

**GESTIONE SOCIALE ASSOCIATA
RAVENNA CERVIA RUSSI**

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO
AL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E
SERVIZI SOCIALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09/04/2019

Indice generale

PREMESSA	5
TITOLO I –PRINCIPI GENERALI	7
Art. 1 – FINALITÀ.....	7
Art. 2 - OGGETTO.....	7
Art. 3 BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI.....	8
Art. 4 - CRITERI DI ACCESSO.....	8
Art. 5 – PRINCIPI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI.....	9
Art. 6 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI.....	9
Art. 7. - RUOLO DEI COMUNI DI RAVENNA, CERVIA E RUSSI.....	10
TITOLO II – MODALITA' DI ACCESSO E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE AGLI INTERVENTI	10
Art. 8 – ACCESSO SU DOMANDA.....	10
Art. 9 - ISTRUTTORIA.....	11
Art. 10 – ATTIVAZIONE D'UFFICIO.....	11
Art. 11 - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO	12
Art. 12 – VALUTAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITA'.....	13
Art. 13 – ESITO DEL PROCEDIMENTO.....	14
Art. 14 – COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI.....	14
Art. 15. ATTIVAZIONE INTERVENTI SOCIALI IN URGENZA E IN EMERGENZA	15
TITOLO III – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA	16
Art. 16 – FORME DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI.....	16
Art. 17 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE.....	16
TITOLO IV – NORME FINALI	16
Art. 18 – CONTROLLI	17
Art. 19 – MODALITA' DEI CONTROLLI.....	17
Art. 20 – ERRORI SANABILI ED IMPRECISIONI RILEVATI NEI CONTROLLI.....	17
Art. 21– AZIONI DI RIVALSA DELLA GESTIONE SOCIALE ASSOCIATA.....	18
Art. 22 – DECADENZA DALL'UTILIZZO DEI SERVIZI.....	18
Art. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	18
Art. 24– ENTRATA IN VIGORE.....	18
Art. 25 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....	19
Allegato A	20
Allegato B	22
CAPO I - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA DELLA PERSONA	22
Art. 1 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI.....	23
Art. 2 – ASSISTENZA ECONOMICA	23
Art. 3 – CRITERI GENERALI PER L'ACCESSO.....	23
Art. 4 – MOTIVI DI ESCLUSIONE GENERALI.....	24
Art. 5– ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA	25
Art. 6 – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA	25
Art. 7 – ASSISTENZA ECONOMICA IN URGENZA	26
Art. 8 – DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA.....	26

Art. 9 – QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI – TABELLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITA’	27
Art. 10 – Interventi per l’inclusione attiva delle persone	27
Art. 11 – PROMOZIONE DEL WELFARE GENERATIVO ATTRAVERSO L’ IMPEGNO CIVICO.	28
CAPO II – INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’	28
Art. 12 – ASSISTENZA DOMICILIARE – DEFINIZIONE	28
Art. 13 – DESTINATARI DEL SERVIZIO.....	28
Art. 14 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	29
Art. 15 – ARTICOLAZIONE DEGLI ORARI.....	29
Art. 16 – CRITERI DI PRIORITÀ PER LA PRESA IN CARICO.....	29
Art. 17 – PASTI A DOMICILIO	29
Art. 18 – LAVANDERIA A DOMICILIO	30
Art. 19 – TELESOCCORSO E TELEASSISTENZA	30
Art. 20 – SERVIZIO DI PEDICURE.....	30
Art. 21 – altre forme di sostegno al PAI	30
Art. 22 – ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE.....	30
Art. 23 – DESTINATARI DEL SERVIZIO.....	31
Art. 24 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	31
Art. 25 – CRITERI DI PRIORITÀ PER LA PRESA IN CARICO.....	31
Art. 26 – SOSPENSIONE E DECADENZA DEL SERVIZIO.....	32
Art. 27 – DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO.....	32
Art. 28 – MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI.....	33
Art. 29 – CONTRIBUZIONE.....	33
Art. 30 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE.....	33
Art. 31– ESONERI.....	34
CAPO III – INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE	34
Art. 32 – CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	34
CAPO IV – INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI O AD ALTA COMPLESSITÀ	36
Art. 33 – SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO DISABILI – FINALITA’	36
Art. 34 – MODALITA’ DI ESECUZIONE.....	36
Art. 35 - SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DISABILI – FINALITA’	36
Art. 36 - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI.....	36
Art. 37 – INSERIMENTI PROTETTI PER DISABILI – FINALITA’	37
Art. 38 - INSERIMENTI PROTETTI PER SITUAZIONI AD ELEVATA COMPLESSITÀ – FINALITÀ	37
Art. 39 - INSERIMENTI FUORI TERRITORIO DISTRETTUALE	37
Art. 40 – CRITERI DI PRIORITA’.....	38
Art. 41 - AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	38
Allegato C.....	39
Art. 1 – OGGETTO	39
Art. 2 – COSTO DEI SERVIZI.....	39
Art. 3 – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE.....	39
Art. 4 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER L’INSERIMENTO DI ANZIANI IN STRUTTURE	39

PREMESSA

QUADRO NORMATIVO E VALORIALE DI RIFERIMENTO

COSTITUZIONE ITALIANA

Art. 3 – Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge[...].E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.

Art. 38 – Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

LEGGE 328/2000 LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 1 – La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale o familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Il Servizio sociale professionale può e deve accompagnare quanti sono esposti al rischio di povertà e di esclusione sociale, sostenendone il processo di autodeterminazione, di maturazione e di crescita umana e sociale.

Deve essere considerato un Livello Essenziale di processo, quale presenza capillare, nei territori, a sostegno delle persone e delle famiglie.

La dimensione territoriale del welfare postula lo sviluppo del servizio sociale nei territori, quale possibilità di conoscere ed accogliere i bisogni per orientare le persone verso un migliore utilizzo delle risorse e dei servizi presenti.

L'assistente sociale è il protagonista e l'attore principale di questo agire professionale, dove etica e responsabilità costituiscono l'operatività del servizio sociale.

Il presente Regolamento rappresenta uno strumento di facilitazione e di trasparenza per l'agire quotidiano del servizio sociale professionale.

TITOLO I –PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – FINALITÀ

1. Il Servizio Sociale associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, nell'ambito delle risorse annualmente destinate, concorre a:

- realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- integrare servizi alla persona e al nucleo familiare con le misure economiche adeguate a garantire una vita dignitosa.

2. Per sistema integrato di interventi e servizi sociali si intendono:

- a) misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito;
 - a) servizi di accompagnamento all'autonomia personale;
 - a) misure per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o comunque incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
 - b) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti per l'infanzia e dell'adolescenza;
 - c) misure per il sostegno delle responsabilità familiari;
 - d) misure di sostegno alle donne in difficoltà;
 - e) interventi per l'integrazione, la tutela e la riabilitazione delle persone disabili;
 - f) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
 - g) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcool, farmaci e gioco favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
 - h) l'istituzione e l'assegnazione di titoli per la fruizione di prestazioni e servizi sociali nelle forme di "buono" e "voucher", quali titoli di esenzione totale o parziale dalla partecipazione alla spesa, nelle forme previste dalla legge e da disciplinarsi attraverso specifico regolamento;
 - i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-mutuo-aiuto.

Art. 2 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina:

- le modalità di accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali;
 - le modalità di erogazione e regolamentazione degli interventi e dei servizi afferenti alle seguenti aree:
 - contrasto alla povertà e accompagnamento all'autonomia.
 - inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali.
 - sostegno alla domiciliarità.
 - i criteri concernenti il concorso, da parte dei cittadini, al costo delle prestazioni.
2. Il sistema di accesso ed erogazione, che include i soggetti istituzionali, i gestori dei servizi, i singoli operatori e i beneficiari stessi, si uniforma ai principi di universalità, equità ed imparzialità.

3. Gli interventi economici devono essere attivati e motivati da un progetto individuale di integrazione e inclusione sociale. Il progetto ha la funzione di individuare gli interventi e le relative modalità di attuazione, appropriate alle specifiche situazioni.

4. Anche la determinazione della partecipazione dei soggetti destinatari degli interventi al costo dei servizi usufruiti è uniformata a criteri di equità, omogeneità e razionalità attraverso l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

1. Il diritto ad usufruire degli interventi e dei servizi del sistema integrato è riconosciuto a tutti i cittadini residenti nei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi, fatte salve eventuali leggi speciali.

2. Qualora si verifichi una indifferibile necessità sociale, interventi e prestazioni sono estese anche alle persone domiciliate o occasionalmente presenti nel territorio dell'ambito distrettuale.

3. Nel caso di assistenza prestata a cittadini non residenti nei Comuni della gestione associata, il Servizio Sociale può attivarsi, nei limiti di legge, per la rivalsa dei costi sostenuti, nei confronti del Comune di residenza.

4. Nella prospettiva universalistica e inclusiva della cittadinanza, sono riconosciute priorità che concorrono alla definizione del progetto alle seguenti condizioni di svantaggio:

- ai soggetti in condizioni di povertà o con situazione economica disagiata;
- ai soggetti in condizione di non autosufficienza e/o con forte riduzione delle capacità personali per inabilità in ordine fisico, psichico o sensoriale, totale o parziale, a provvedere alle proprie esigenze;
- ai minori, specie se in condizione di disagio familiare;
- ai soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva, nella frequenza scolastica obbligatoria e nel mercato del lavoro;
- ai soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongono interventi sociali.

Art. 4 - CRITERI DI ACCESSO

1. Il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali è la valutazione della condizione di fragilità. Il diritto alla prestazione è basato sulle diverse scale di fragilità.

2. Gli interventi devono essere attivati e motivati da un progetto individuale di integrazione e inserimento sociale.

3. Il progetto ha la funzione di individuare gli interventi e le relative modalità di attuazione, appropriate alle specifiche situazioni.

4. L'attivazione di interventi economici, integrativi o sostitutivi delle risorse personali e/o parentali dei fruitori dei servizi è determinata dalla presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- siano disoccupati e senza alcuna fonte di reddito e/o sostegno parentale,
- percepiscano esclusivamente redditi da pensione o siano in attesa di pensione di reversibilità, invalidità, ecc.,
- siano in condizioni economiche disagiate;
- abbiano tutti i parenti di primo grado e secondo grado in condizioni economiche tali da non potere provvedere al loro mantenimento;

- siano in particolari condizioni di disagio economico e sociale, connesso ad eventi temporanei ed occasionali e non possano contare su risorse e sostegno parentali.

5. Al fine di valutare la fragilità e la priorità di accesso al sistema integrato di cui al presente regolamento, nella situazione economica vengono considerate tutte le risorse di natura economica, a qualsiasi titolo godute o percepite, del soggetto richiedente la prestazione sociale.

6. Ogni caso, dal punto di vista della soluzione progettuale, va esaminato anche con riferimento ai tenuti al mantenimento del soggetto richiedente.

7.. La diversificazione delle modalità di accesso ad un determinato intervento, nonché la misura con la quale viene erogato l'intervento stesso, sono disposti, in funzione del principio di appropriatezza, in relazione alla fruizione delle diverse possibilità offerte dalla rete dei servizi esistente e nel rispetto del presente Regolamento.

8. È garantita la parità di trattamento in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione.

Art. 5 – PRINCIPI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

1. E' garantito a tutti l'accesso ai servizi; la possibilità di essere ammessi alle prestazioni del sistema integrato dei servizi sociali avviene attraverso la valutazione professionale svolta dagli assistenti sociali.

2. L'istruttoria tecnico professionale per l'accesso ai servizi è orientata a valutare lo stato di fragilità del richiedente in relazione alle risorse del sistema integrato complessivamente disponibili. Il sistema dei servizi assicura comunque la capacità di farsi carico delle situazioni di maggiore gravità e degli interventi in emergenza.

Art. 6 – DIRITTI DEGLI INTERESSATI

1. Il Servizio sociale garantisce all'interessato:

- a. la completa informazione su interventi garantiti e prestazioni erogate dal sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta nonché sui motivi che eventualmente impediscano l'accesso ai servizi o ne comportino la cessazione o la decadenza;
- b. la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;
- c. la tutela della riservatezza, conformemente alle previsioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale;
- d. la trasparenza di tutti i propri atti amministrativi al fine di rendere visibile e controllabile all'esterno il proprio operato, con il solo limite del rispetto alla tutela della riservatezza, di cui al precedente punto c.

2. Relativamente ai casi ammessi è garantito, inoltre:

- a) l'individuazione dell'operatore responsabile del caso;
- b) la possibilità di partecipare alla programmazione, alla realizzazione, alla verifica e all'aggiornamento periodico del Progetto Individualizzato, anche attraverso valutazioni multidisciplinari, al fine di individuare le soluzioni più adeguate attraverso l'uso delle risorse disponibili;

- c) il diritto di ricevere formale comunicazione sulla quota di contribuzione dovuta, prima dell'inizio dell'erogazione delle prestazioni, salvi gli interventi in emergenza o su disposizione dell'Autorità Giudiziaria; in tali casi gli interessati saranno informati tempestivamente;
- d) il controllo, da parte della gestione associata, sulla qualità delle prestazioni, anche quando sono erogate dai soggetti accreditati o convenzionati;
- e) la possibilità di esprimere il proprio gradimento o valutazione in merito alla qualità della prestazione ricevuta.

3. Le sedi territoriali della Gestione Sociale Associata rappresentano la sede per accedere ai servizi.

Art. 7. - RUOLO DEI COMUNI DI RAVENNA, CERVIA E RUSSI.

1. I Comuni di Ravenna, Cervia e Russi svolgono le seguenti funzioni:

- governano il sistema dei servizi attraverso il coordinamento permanente degli assessori ai servizi sociali;
- governano l'integrazione socio-sanitaria come necessità di coordinamento tra servizi sociali e sanitari pubblici o accreditati o convenzionati con il pubblico attraverso il Comitato di Distretto;
- collaborano con la gestione associata nella individuazione di risorse territoriali utili alla costruzione di risposte diversificate, personalizzate, flessibili;
- collaborano con la gestione associata nella predisposizione di eventuali ulteriori interventi di natura sociale ed economica (es.: casa, sostegno affitto, individuazione risorse lavorative protette e non) da attivarsi nei territori.

TITOLO II – MODALITA' DI ACCESSO E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE AGLI INTERVENTI

Art. 8 – ACCESSO SU DOMANDA

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda volta ad ottenere la prestazione e che renda possibile una valutazione professionale dello stato di fragilità. La domanda dovrà essere presentata presso le sedi territoriali della Gestione Associata, da parte del soggetto interessato o da un suo delegato, ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, alla persona esercente la potestà genitoriale o tutoriale.

2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso unitario, la gestione associata assume un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso all'intero sistema dei servizi, con esclusione di quelli per i quali la normativa ne richiede uno specifico.

3. Ai fini della valutazione dello stato di fragilità e in ogni caso in cui l'accesso alla prestazione sia previsto su base ISEE, il richiedente al momento della presentazione della domanda dovrà essere in possesso della necessaria attestazione ISEE in corso di validità (o perlomeno aver presentato la DSU ai fini del rilascio dell'attestazione stessa).

4. A seconda del tipo di servizio o intervento che si chiede di attivare potrà essere richiesta all'interessato ulteriore documentazione necessaria a svolgere la relativa istruttoria tecnico professionale.

5. Entro 15 gg. dalla data di ricezione della richiesta, l'Assistente Sociale completa l'istruttoria (salvo ritardi dovuti alla mancata presentazione da parte del richiedente, della documentazione o nell'acquisizione della documentazione d'ufficio) e la trasmette al Responsabile di Area Territoriale che dispone l'attivazione dell'intervento se di sua competenza o la invia alla commissione tecnica per la valutazione degli interventi sociali di cui al successivo art. 14.

6. Il procedimento ha avvio dalla data di ricevimento della domanda, come risulta dalla data di protocollo della stessa e termina con l'esecutività del relativo provvedimento amministrativo di ammissione o diniego.

7. La durata massima del procedimento amministrativo è stabilita in 30 giorni salvo i ritardi dovuti alla mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione richiesta o nell'acquisizione della documentazione d'ufficio.

Art. 9 - ISTRUTTORIA

1. Le richieste vanno corredate delle informazioni, dei dati e della documentazione necessari alla valutazione del caso; tale documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi, essere sostituita da autodichiarazioni.

2. I servizi provvedono ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.

3. Qualora necessario, i servizi provvedono ad effettuare visite domiciliari e redigono una relazione di valutazione.

4. Nella formulazione del Progetto Individualizzato, nonché nella definizione della misura e del *budget* dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete sociale e familiare di sostegno.

5. La procedura di istruttoria deve essere documentata mediante apertura e aggiornamento della cartella sociale nello specifico programma informatico disponibile.

Art. 10 – ATTIVAZIONE D'UFFICIO

1. La gestione associata si attiva d'ufficio nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione;
- d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione;
- e) segnalazione di altri servizi o di cittadini o di familiari sulla base di informazioni di cui vengano a conoscenza i Servizi, nell'ambito dell'attività di prevenzione.

2. Per la presa in carico, il Servizio Sociale dovrà informare il diretto interessato, acquisendone il consenso, tranne quando sussistano condizioni di incapacità a provvedere a sé stesso, ovvero nei casi disciplinati dalla legge.

3. In caso di prestazione erogata d'ufficio, l'attestazione ISEE andrà prodotta e consegnata entro 30 giorni dall'attivazione della prestazione.

Art. 11 - PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

1. Elementi fondamentali del percorso assistenziale sono la personalizzazione degli interventi e la presa in carico della persona attraverso un progetto condiviso, in una logica di sussidiarietà sia con la rete familiare e relazionale del soggetto che con i diversi attori della comunità (associazioni, gruppi di volontariato, realtà profit e no-profit, cooperative sociali, quartieri, cittadini attivi) nonché con il cittadino fragile interessato.

2. A seguito di accertamento di una situazione di fragilità, il Servizio Sociale Professionale predispone il progetto individualizzato concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, o con la persona che ha presentato la domanda. Nel progetto individualizzato sono analizzati i bisogni segnalati, ma anche quelli rilevati dall'assistente sociale responsabile del caso; sono definiti gli obiettivi generali e specifici, i tempi di realizzazione, vengono individuate e definite le risorse attivabili nella rete familiare e relazionale del soggetto, quelle fruibili nell'interesse della comunità della rete del territorio, gli interventi pubblici idonei e disponibili, e le loro modalità di erogazione; il piano delle attività, i tempi e i modi di verifica dei risultati.

3. Per la predisposizione del Progetto Individualizzato viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce:

- a) gli obiettivi del progetto;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato e della rete familiare;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno, relativa agli elementi di cui alle lettere da a). a d). dell'art. 12, comma 1, del presente Regolamento.

4. Nell'elaborazione del progetto è imprescindibile la condivisione degli obiettivi e dei contenuti con la persona in carico e i suoi familiari o caregiver, la valutazione di tutte le alternative possibili, propedeutica all'individuazione degli interventi più appropriati, il consenso informato al piano di intervento. Nei progetti che prevedono l'attivazione delle risorse della rete del territorio, la gestione associata riconosce e supporta la figura del caregiver familiare, quale componente della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato. Il caregiver familiare è la persona che volontariamente, in modo responsabile, si prende cura di una persona non autosufficiente o comunque in condizioni di necessario ausilio di lunga durata, non in grado di prendersi cura di sé. Laddove necessario e funzionale al progetto di presa in carico, si prevede il coinvolgimento anche di referenti degli attori della comunità coinvolti.

5. Il progetto può essere definito, se necessario, con l'apporto multiprofessionale, in apposite equipe multidisciplinari o monodisciplinari, ed eventualmente strutturate in forma di commissione.

6. Nell'ambito dell'equipe multidisciplinare o della commissione viene individuato, sulla base della fragilità prevalente, il professionista responsabile del caso.

7. Il progetto individualizzato formalizzato dall'assistente sociale deve essere condiviso a livello territoriale secondo le modalità definite dal Responsabile di area territoriale anche al fine di verificare la compatibilità con le risorse a disposizione..

8. Per i progetti per i quali serve l'approvazione da parte della Commissione Tecnica la proposta di progetto viene illustrata dal Responsabile del caso, e può essere attuata solo a seguito di decisione assunta dalla Commissione di cui al successivo Art. 14.

9. Le azioni previste dal progetto individualizzato sono attivate, a seguito di formale sottoscrizione tra le parti coinvolte; il progetto sottoscritto diventa "contratto sociale" tra le parti. L'impegno assunto alle condizioni previste nel progetto, diventa diritto esigibile per la persona.

10. La conclusione del progetto per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti comporta la dimissione dal servizio; il mancato rispetto degli impegni assunti da parte dell'assistito può comportare la dimissione dal servizio.

11. Il progetto individualizzato viene definito sulla base della valutazione dei bisogni prevalenti; il progetto viene definito P.A.I. (Progetto Assistenziale Individualizzato) quando riguarda procedimenti di presa in carico in area socio-assistenziale o P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) quando riguarda procedimenti di presa in carico in area socio-educativa oppure "Progetto di Vita" individualizzato, in un'ottica più ampia di rispetto al diritto all'autonomia, alla relazione, alla socializzazione e all'apprendimento, quando riguarda procedimenti di presa in carico in area disabili.

Art. 12 – VALUTAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITA'

1. Il Servizio Sociale Professionale provvede alla valutazione della situazione di fragilità, sulla base dei seguenti elementi:

- a) condizione personale dell'interessato, eventualmente comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi;
- b) situazione familiare;
- c) contesto abitativo e sociale;
- d) situazione economica e lavorativa.

2. La valutazione dello stato di fragilità avviene utilizzando la tabella "Valutazione dello stato di fragilità" di cui all'allegato A del presente regolamento.

3. La presenza di figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizioni di fragilità.

4. La fruizione di altri servizi o interventi erogati dalla gestione associata e la presenza di forme di intervento assistenziale informale (rete parentale, forme di vicinato sociale, caregiver) sono considerate ai fini della valutazione di cui ai punti a), c) e d) del precedente comma 1.

5. In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale territoriale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'AUSL della Romagna.

6. Nel caso in cui il fabbisogno di servizi, interventi, prestazioni, risulti superiore rispetto alle risorse disponibili, la priorità nell'erogazione dei servizi del presente Titolo sarà assicurata tenendo conto delle risultanze di cui al "Profilo di fragilità".

7. Qualunque sia l'esito del processo valutativo, è sempre ammessa la rivalutazione periodica da parte dei servizi che hanno in carico l'utente o su richiesta diretta della persona.

8. Per le richieste di servizio per le quali è prevista la presentazione della domanda entro un termine, a parità di punteggio di valutazione della fragilità, verrà data priorità secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Art. 13 – ESITO DEL PROCEDIMENTO

1. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del Progetto Individualizzato da parte del Servizio Sociale Professionale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste dal progetto.

2. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria o disponibilità di posti o risorse, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

3. In caso di provvedimento di diniego sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile che di norma è il seguente: il cittadino può presentare opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esito negativo o parzialmente negativo indirizzata al dirigente Area Servizi alla Persona e alla Cittadinanza e con l'indicazione delle motivazioni. Entro 30 giorni il cittadino ha diritto ad una risposta.

Art. 14 – COMMISSIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI

1. L'Assistente Sociale, fatti salvi i casi di competenza del Responsabile Territoriale, presenta le richieste di accesso al sistema integrato di cui al presente regolamento (la domanda e la relativa documentazione) alla Commissione tecnica per la valutazione degli interventi sociali, allegando una relazione sullo stato di fragilità, sugli interventi in atto e programmati, contenente proposte sull'entità della prestazione, sulla durata, sugli oneri da sostenere e sulle collaborazioni da attivare.

2. L'Assistente Sociale nella predisposizione dell'istruttoria, per una puntuale conoscenza del caso, si avvarrà del contributo conoscitivo dei servizi presenti sul territorio.

3. La Commissione Tecnica per la valutazione degli interventi sociali opera con due modalità:

- Commissione Tecnica sui progetti di vita;
- Commissione Tecnica per contributi economici;

4. La Commissione Tecnica sui progetti di vita è presieduta dal Dirigente della gestione associata ed è composta dal Coordinatore sociale e dai professionali. L'Assistente sociale responsabile del caso partecipa alla Commissione tecnica al fine di illustrare le progettualità proposte, coadiuvato eventualmente dal Responsabile Territoriale. La Commissione sui progetti di vita esamina e si esprime sui progetti di inserimento in struttura, sulla prima formulazione di progetti individualizzati caratterizzati da un elevato livello di complessità, su loro modifiche sostanziali e sulla costruzione di progetti di welfare generativo e di comunità.

5. La Commissione tecnica per contributi economici è presieduta dal Coordinatore Sociale della gestione associata ed è composta dai Responsabili territoriali e dal Segretario della Commissione con funzioni di verbalizzazione. Alla Commissione Tecnica per contributi economici partecipa necessariamente l'assistente sociale responsabile del caso che ha proposto l'intervento. La Commissione può essere integrata con i professionisti necessari sia ad una valutazione più ampia dei progetti di presa in carico esaminati sia ad una

più rapida organizzazione dei lavori amministrativi conseguenti. Si esprime su richiesta di contributi così come definiti nell'allegato B al presente Regolamento.

6. Il numero legale per la validità delle sedute è fissato nei 2/3 dei componenti e i provvedimenti vengono assunti a maggioranza dei presenti

7. La Commissione valuta la domanda, la relativa documentazione e le proposte degli operatori, responsabili del caso, esprime il proprio parere sulle prestazioni da erogare, indicando l'importo e la durata dell'intervento.

8. La Commissione, per motivi sociali, può autorizzare alla riscossione una persona diversa dal titolare della prestazione.

9. Il Dirigente della Gestione Associata determina con proprio atto le prestazioni decise in Commissione.

Art. 15. ATTIVAZIONE INTERVENTI SOCIALI IN URGENZA E IN EMERGENZA

1. Per **emergenza** si intende una condizione che pone la persona in imminente pericolo; per **urgenza** si intende una condizione che in assenza di adeguato trattamento può diventare critica.

2. Per quanto riguarda gli interventi di urgenza e/o di emergenza, la procedura per l'erogazione degli interventi è la seguente:

a) per i cittadini che necessitano di tali interventi, l'Assistente Sociale presenta domanda motivata al Dirigente della Gestione Associata allegando se possibile la relativa documentazione e l'indicazione dei costi.

b) il Dirigente della Gestione Associata dispone l'erogazione dell'intervento straordinario urgente, esprimendo un parere sulla congruità della prestazione rispetto all'intervento complessivo sul caso.

TITOLO III – COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Art. 16 – FORME DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI

1. I servizi ai quali si applica il presente regolamento sono quelli di cui all'allegato B e i criteri per la determinazione del concorso da parte dei cittadini al costo delle prestazioni sono definiti nell'allegato C.

2. Al fine di garantire la fruizione dei servizi alle persone in situazione di fragilità accertata secondo criteri di solidarietà ed equità, e tenuto conto delle risorse disponibili, la Gestione Sociale Associata stabilisce il pagamento di tariffe da parte degli utenti dei servizi erogati dalla gestione stessa con l'applicazione di esenzioni e agevolazioni tariffarie graduate sulla base della situazione economica accertata in sede di valutazione.

3. La gestione associata verifica l'eventuale disponibilità alla compartecipazione anche di altri parenti ovvero di persone interessate a richiedere il servizio o ai loro rappresentanti. Il contributo della gestione associata è diminuito sulla base della situazione economica dell'utente e della persona interessata, in applicazione delle soglie individuate.

4. La persona destinataria degli interventi ovvero quella interessata alla compartecipazione ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni significative di reddito o patrimoniali intervenute in fase di erogazione, al fine di procedere alla relativa e conseguente rivalutazione della situazione economica.

5. Restano fermi gli istituti civilistici disciplinanti l'obbligo degli alimenti di cui agli art. 433 e seguenti del C.C.

6. Ogni forma di compartecipazione ai servizi va comunque valutata da parte dell'assistente sociale e della Commissione, sia con riferimento alla situazione socio-economica dei familiari e dei parenti obbligati, sia in relazione all'analisi dei rapporti reali con i familiari.

Art. 17 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE

1. Gli uffici della gestione associata si riservano di effettuare accertamenti e verifiche circa le dichiarazioni inerenti la situazione economica dell'interessato e dei familiari ovvero della persona interessata alla compartecipazione, in collaborazione con le istituzioni competenti.

2. In caso di false dichiarazioni inerenti la situazione economica o di mancata comunicazione di variazioni che possano comportare un aumento rilevante della capacità economica considerata ai fini dell'accesso agli interventi economici e della compartecipazione alla spesa dei servizi, la gestione associata può disporre la revoca degli interventi disposti, riservandosi di esperire le opportune azioni di tutela in sede giudiziaria.

TITOLO IV – NORME FINALI

Art. 18 – CONTROLLI

1. La gestione sociale associata esercita il controllo sulle documentazioni istruttorie prodotte nella gestione di ogni situazione.

2. Per controllo si intende l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza tra le informazioni rese da un soggetto ed altre informazioni in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altre Pubbliche Amministrazioni.

3. I controlli effettuati sulle autocertificazioni, nonché i riscontri con le altre Pubbliche Amministrazioni su loro banche dati sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

4. I controlli possono consistere in:

- a) verifiche ispettive periodiche a campione, su un numero predeterminato di autocertificazioni in rapporto percentuale sul numero complessivo, con riguardo ai singoli procedimenti amministrativi;
- b) analisi documentali;
- c) gestione delle segnalazioni e dei reclami dei cittadini.

Art. 19 – MODALITA' DEI CONTROLLI

1. La gestione associata può attivarsi presso altre Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli sulle autocertificazioni.

2. Le verifiche dirette sono effettuate dalla gestione associata accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico e telematico tra banche dati.
3. Una quota delle verifiche viene assegnata alla Guardia di Finanza al fine di garantire il controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari beneficiari delle prestazioni.

Art. 20 – ERRORI SANABILI ED IMPRECISIONI RILEVATI NEI CONTROLLI

1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati sono invitati ad integrare le dichiarazioni entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della richiesta. Nel caso di ritardo nella presentazione dei documenti richiesti la gestione associata si riserva la possibilità di interrompere l'erogazione del beneficio in questione, fatto salvo quanto specificatamente indicato nei vari articoli di cui al presente Regolamento.
2. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, ove sanabile, la gestione sociale associata deve verificare:
 - a) l'evidenza dell'errore;
 - b) la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
 - c) la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.
3. Qualora sia rinvenuta la irregolarità insanabile delle dichiarazioni rese, il Servizio Sociale della gestione associata si attiverà per adottare ogni provvedimento necessario per dar corso all'applicazione dell'art. 78 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..

Art. 21– AZIONI DI RIVALSA DELLA GESTIONE SOCIALE ASSOCIATA.

1. I cittadini, che abbiano usufruito indebitamente di contributi economici erogati dal Servizio Sociale della gestione associata su dichiarazioni mendaci o falsa documentazione sono punibili ai sensi di legge. In tutti i casi è fatto loro obbligo di corrispondere, a effetto di rimborso, l'intera somma percepita indebitamente. La persona interessata perderà ogni diritto alla prestazione.

Art. 22 – DECADENZA DALL'UTILIZZO DEI SERVIZI

1. La decadenza dall'utilizzo dei servizi è disposta dal Dirigente della gestione sociale associata nel momento in cui vengono meno le condizioni o le situazioni che ne hanno determinato l'erogazione.
2. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato con riferimento a specifici interventi disciplinati dal presente regolamento e relativi allegati, la decadenza può essere disposta anche nei seguenti casi:
 - a) mancato pagamento da parte dell'utente o degli altri soggetti obbligati della quota di compartecipazione dovuta;
 - b) mancato utilizzo del Servizio, senza adeguata motivazione, per un periodo di tempo continuativo superiore a 20 giorni;
 - c) reiterato non rispetto delle regole di funzionamento del Servizio.
3. La decadenza dall'utilizzo del Servizio viene comunicata dal Dirigente della gestione associata al destinatario con esplicitazione delle motivazioni che l'hanno determinata.

Art. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali dei destinatari delle prestazioni assistenziali di cui i Servizi Sociali della gestione associata vengono a conoscenza in ragione dell'applicazione del Regolamento, vengono trattati per lo svolgimento delle funzioni di assistenza ivi previste.
2. I Servizi Sociali della gestione associata periodicamente verificano la pertinenza dei dati raccolti, la loro necessità e non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, provvedendo ad eliminare quelli che risultassero superflui o non pertinenti.
3. Al momento della raccolta dei dati, all'interessato vengono fornite le informazioni di cui all'art. 13 D.Lgs 196/2003 ed, in particolare, che è prevista la comunicazione dei dati personali raccolti, relativi alla sua situazione patrimoniale e lavorativa, ad altre pubbliche amministrazioni per l'iter assistenziale del presente Regolamento ed i soggetti eventualmente incaricati del recupero crediti.

Art. 24– ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/09/2019 e viene applicato per tutti gli interventi attivati successivamente a tale data, fatto salvo quanto specificatamente indicato negli articoli precedenti.
2. Gli interventi in essere verranno adeguati al presente regolamento entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso;
3. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento decade l'operatività di quelli precedentemente approvati dai singoli Comuni riguardanti la disciplina delle materie conferite al Servizio sociale associato.

Art. 25 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno adottate dagli organi competenti ai sensi di legge.
2. La quantificazione degli importi dei contributi erogabili nonché delle forme di compartecipazione al costo dei servizi di cui al presente Regolamento possono essere riviste annualmente in sede di previsione del Bilancio dalle Giunte Comunali dei tre Comuni della gestione associata ed approvati dall'organo competente in materia di determinazione delle tariffe.
3. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità, agli obiettivi ed ai principi di cui al presente regolamento, possono essere ammesse deroghe a quanto specificatamente definito, purché adeguatamente motivate.

Allegato A

VALUTAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITA'

1. VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA	
A) I.S.E.E. (+ da 0 a 50 punti che costituiscono la base alla quale sommare o sottrarre i punti delle Tabelle successive)	
I.S.E.E. In €.	Punti I.S.E.E. per Contributi economici ordinari integrativi del reddito. Contributi Straordinari finalizzati
0,00 - 2.000,00	50
2.000,01 - 4.500,00	40
4.500,01 - 6.000,00	30
6.000,01 - 7.500,00	20
7.500,01 - 8.500,00	10
Oltre 8.500,00	0

B) ULTERIORI BENEFICI NON RIENTRANTI NEL CALCOLO I.S.E.E. (da 0 a 10 punti che costituiscono la base alla quale sommare o sottrarre i punti delle Tabelle successive)	
1. B) 1. Contributi Comunali/della gestione associata a vario titolo erogati nei 12 mesi precedenti o in corso al momento della presa in carico (esenzione tariffe scolastiche, I.M.U., T.A.R.I., ecc.) e Aiuti ricevuti da enti e associazioni di volontariato (generi alimentari, prodotti vari per la prima infanzia, pagamento utenze, ecc. e comunque quantificabili):	
€/anno	Punti
0,00-200,00	0
200,01-300,00	-1
300,01-400,00	-2
400,01-500,00	-3
500,01-600,00	-4
600,01-700,00	-6
Oltre 700,00	-10

N.B.: nel calcolo della Tabella 1. B) 1. è necessario sommare tutti i contributi percepiti

TOTALE PUNTI SITUAZIONE ECONOMICA:	MAX 50
---	--------

2. VALUTAZIONE DEL BISOGNO SOCIO-SANITARIO DELLA FAMIGLIA (da 0 a 50)
--

PUNTI che si sommano nel computo del punteggio)	
Indicatore	Punti
2. A) Situazioni di disoccupazione o riduzione/perdita della capacità reddituale per cause non dipendenti dalla volontà del soggetto	Fino a10
2. B) Disagio abitativo (condizione igienica, sovraffollamento, sfratto, ecc.)	5
2. C) nuclei familiari monogenitoriali, nuclei familiari con la presenza di almeno tre figli minori ovvero nuclei familiari numerosi, nuclei familiari con presenza di >75 anni;	5
2. D) presenza nel nucleo di un componente con comprovata certificazione dello stato di disabilità;	5
2. E) Assenza di rete familiare, caregiver o stato di emarginazione e solitudine	5
2. F) Bisogno assistenziale emerso dalla valutazione del Servizio Sociale Professionale	Fino a 20
TOTALE PUNTI BISOGNO SOCIO-SANITARIO DELLA FAMIGLIA:	MAX 50

3. VALUTAZIONE DEL GRADO DI ADESIONE E COLLABORAZIONE AL P.A.I. (da 0 a 10 PUNTI che si sommano nel computo del punteggio)	
Indicatore	Punti
Nessuna collaborazione	0
Media collaborazione	5
Alta collaborazione	10

RIEPILOGO DELLA VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Somma degli indicatori	Punti
1. Situazione economica	MAX 50
2. Bisogno socio-sanitario della famiglia	MAX 50
3. Grado di adesione e collaborazione al Progetto Assistenziale Individualizzato	MAX 10
TOTALE VALUTAZIONE DELLO STATO DI BISOGNO	MAX 110

Allegato B

QUADRO DEGLI INTERVENTI E MODALITA' ORGANIZZATIVE

CAPO I - INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA DELLA PERSONA.

Art. 1 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Gli interventi economici sono finalizzati a stimolare le risorse personali e ad evitare il cronicizzarsi di condizioni di dipendenza assistenziale, per cui sono intesi come interventi residuali, limitati al tempo necessario per completare il progetto di aiuto concordato con i richiedenti e da essi sottoscritto e comunque non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare e non possono essere intesi quale totale presa in carico delle situazioni svantaggiate da parte dell'Amministrazione Pubblica.

2. I cittadini in situazione di bisogno socio-economico possono accedere ai seguenti interventi:

- assistenza economica:
 - a) ordinaria
 - b) straordinaria
 - c) di emergenza e di urgenza
- interventi per l'inclusione attiva delle persone fragili

3. Le prestazioni in caso di comprovata necessità possono essere cumulabili secondo progetti di intervento/accompagnamento sostegno.

4. Tali interventi rientrano nelle competenze della commissione tecnica per la valutazione dei contributi economici di cui all'art. 14 del Regolamento.

Art. 2 – ASSISTENZA ECONOMICA

1. I contributi economici sono erogati al nucleo familiare. Per l'erogazione dei contributi si considerano, di norma, le condizioni socio-economiche sussistenti al momento della presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento, fatte salve eventuali variazioni significative di reddito e patrimoniali intervenute in fase di erogazione, che diano luogo a rivalutazione della situazione economica del beneficiario.

2. I contributi, sulla base di giustificato motivo accertato dall'Assistente Sociale, possono essere erogati a persona diversa dal destinatario, affinché ne garantisca un corretto uso a favore dell'interessato, secondo il Progetto individualizzato concordato.

Art. 3 – CRITERI GENERALI PER L'ACCESSO

1. Possono accedere ai contributi economici di cui al presente Capo:

- a) i cittadini la cui certificazione ISEE, relativa alle prestazioni sociali agevolate, risulti pari o inferiore a € 8.500,00.

- b) i cittadini che sottoscrivano il Progetto Assistenziale Individualizzato predisposto dal Servizio Sociale Professionale, fatti salvi i casi che necessitano di assistenza economica in emergenza e d'urgenza.
2. L'erogazione di prestazioni economiche tende a garantire assistenza a quelle persone che versano in uno stato di bisogno accertato. L'accertamento dello stato di bisogno comporta adeguate indagini e analisi delle condizioni soggettive e oggettive della persona e/o del nucleo familiare e parentale tramite il Servizio Sociale professionale.
3. Per i contributi di cui ai successivi articoli la valutazione della Commissione, con adeguata motivazione, e in modo eccezionale, può non tener conto dei limiti di cui al precedente comma 1, lettera a).

Art. 4 – MOTIVI DI ESCLUSIONE GENERALI

1. Sono motivo di esclusione dal beneficio di assistenza economica:
- a) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, non adeguatamente motivato;
 - b) cessazione volontaria da un'attività lavorativa, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
 - c) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stages, luoghi o ambienti di lavoro, lavori socialmente utili, lavori di pubblica utilità, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla gestione associata per facilitare l'inclusione attiva della persona fragile.
 - d) rifiuto all'eventuale proposta del Servizio Sociale di partecipare ad eventuali bandi per alloggi di edilizia residenziale pubblica;
 - e) assenza di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione a Centri per l'Impiego, ad agenzie di lavoro temporaneo o di collocamento, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro;
 - f) non aver volontariamente espletato le procedure per usufruire di tutte le misure di sostegno del reddito, delle agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi o il pagamento di beni previsti dalle norme vigenti (es. maggiorazioni sociali alla pensione o assegni, indennità di disoccupazione, assegno al nucleo, assegno di maternità, sostegno al canone di locazione, bonus vari ad integrazione del reddito etc.);
 - g) nel caso in cui sia stato verificato e sia dimostrabile un tenore di vita non corrispondente alla situazione economica dichiarata, attraverso l'attivazione dell'apposita convenzione con la Guardia di Finanza.

Art. 5– ASSISTENZA ECONOMICA ORDINARIA

1. Gli interventi di assistenza economica ordinaria sono finalizzati a sostenere persone o nuclei familiari in situazioni di disagio e per i quali il sostegno economico sia uno strumento all'interno di un più complessivo progetto di aiuto concordato con i richiedenti.
2. L'intervento è rivolto a persone o a nuclei familiari residenti nel territorio di competenza, temporaneamente sprovvisti di entrate sufficienti ai bisogni vitali correlate alla pensione minima INPS (ovvero inferiori all'importo calcolato sulla soglia di accesso della pensione integrata al minimo INPS, dell'anno in corso, ripartita per 12 mesi), che non possono accedere al lavoro per cause non imputabili alla loro volontà, ovvero che non

beneficiano di altri interventi sociali continuativi, quali qualsiasi forma di ammortizzatore sociale, indennità di disoccupazione, interventi di sostegno al reddito.

3. L'assistenza economica ordinaria, erogata in forma continuativa ha, di norma, durata massima di 12 mesi. Non sussistono limiti temporali all'erogazione di contributi economici per soggetti in situazione di cronicità, nonché per soggetti in condizioni di svantaggio economico e di isolamento sociale, non diversamente superabili. L'erogazione del contributo non può avere durata superiore all'anno solare e deve essere eventualmente rivalutata alla sua conclusione.

4. Il contributo ordinario massimo mensilmente erogabile è pari al 50% (arrotondato all'euro superiore) dell'importo della pensione minima INPS vigente. Tale importo può essere incrementato di €. 50,00 per ogni figlio fiscalmente a carico e per ogni persona disabile.

5. Il contributo viene erogato dal mese indicato nel provvedimento amministrativo di concessione del beneficio. Il contributo potrà essere revocato qualora in sede di verifica periodica si rilevi che il beneficiario non ha rispettato i termini del Progetto Individualizzato.

Art. 6 – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

1. Gli interventi di assistenza economica straordinaria sono contributi *una tantum* in favore di persone o nuclei familiari che si trovino ad affrontare situazioni impreviste di varia natura che comportano un eccezionale e straordinario onere economico.

2. L'importo annuale non può superare, di norma, la somma complessiva di € 2.500,00. L'importo, le modalità ed i tempi per l'erogazione vengono definiti nel Progetto Individualizzato.

3. Sono di norma ammesse al contributo le seguenti spese:

- a) bollette utenze acqua, luce, gas e telefono (qualora quest'ultimo necessario per la realizzazione del Progetto Individualizzato). Il cittadino si impegnerà a richiedere la successiva rateizzazione degli importi dovuti ai vari soggetti erogatori;
- b) spese alimentari per particolari diete su prescrizione medica;
- c) arretrati di affitto e spese condominiali;
- d) spese per acquisto farmaci generici secondo prescrizione medica che dovrà indicare il consumo temporale di ogni singolo farmaco prescritto;
- e) spese per tickets sanitari di diagnostica strumentale, qualora non coperte dal Servizio Sanitario pubblico e su presentazione di prescrizione medica;
- f) spese straordinarie relative all'accudimento dei figli o al loro mantenimento, tali da consentire la regolare frequenza scolastica dei minori tramite la possibilità di acquisto dei normali strumenti didattici e materiali di uso ordinario (libri, se non forniti gratuitamente o a rimborso da altro servizio pubblico, o in comodato scolastico, quaderni, cancelleria varia, ecc.);
- g) altre tipologie strettamente correlate al Progetto Individualizzato.

4. Ogni spesa dovrà essere debitamente documentata dal richiedente al momento della presentazione della domanda e/o in sede di verifica dell'utilizzo del contributo stesso da parte del responsabile del caso.

5. Il contributo viene erogato dal mese indicato nel provvedimento amministrativo di concessione del beneficio. Il contributo potrà essere revocato qualora in sede di verifica periodica si rilevi che il beneficiario non ha rispettato i termini del Progetto Individualizzato.

Art. 7 – ASSISTENZA ECONOMICA IN URGENZA

1. Contributi economici assistenziali, per spese di prima necessità finalizzati a far fronte a bisogni indifferibili della persona e per i quali non è possibile seguire i procedimenti istruttori previsti d'ordinario, possono essere erogati tramite cassa economale.
2. I contributi di cui al comma 1 devono essere di misura contenuta, di norma non superiore ad € 100,00, e mirati ad anticipare o sostituire un intervento assistenziale tramite lo strumento del Progetto Individualizzato. I contributi possono essere concessi allo stesso soggetto/nucleo familiare al massimo tre volte nel corso dell'anno solare.
3. Per consentire di soddisfare tempestivamente i bisogni e le necessità espresse, l'operatore del Servizio Sociale Professionale, con apposita relazione tecnica, formulerà la proposta di intervento da autorizzarsi a cura del Coordinatore Sociale, affinché si possa procedere alla tempestiva liquidazione della spesa tramite economo.

Art. 8 – DEFINIZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

1. La situazione economica presa in esame ai fini della rilevazione del parametro di riferimento per tutti gli interventi economici previsti dal presente Capo è quella del nucleo familiare.
2. Per nucleo familiare si intende quello disciplinato dalla normativa ISEE.
3. Alla formazione della situazione economica concorrono tutti i componenti la famiglia di cui al comma 2.
4. Per condizione economica del nucleo familiare si intende quella risultante dalla certificazione I.S.E.E. in corso di validità, relativa alle prestazioni sociali agevolate, rilasciata ai sensi del DPCM n. 159/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Oltre alla certificazione I.S.E.E. è richiesta l'autocertificazione ovvero la comunicazione di eventuali altri proventi economici, non rientranti nel calcolo dell'I.S.E.E., percepiti a qualsiasi titolo dal richiedente o dai componenti il suo nucleo familiare.
6. Sarà motivo di esclusione dal beneficio qualsiasi diritto di proprietà di beni immobili il cui utilizzo non sia documentato e documentabile e l'aver effettuato donazioni di beni immobili o di diritti su di esse negli ultimi cinque anni. Non è motivo di esclusione dal beneficio la proprietà della casa di abitazione dell'interessato.
7. Sarà, inoltre, motivo di esclusione dal beneficio la presenza di patrimoni mobiliari rilevati dall'attestazione ISEE di importo superiore a € 5.000,00.
8. Tutte le attestazioni sostitutive uniche che riportano il valore ISEE uguale a zero possono essere segnalate per gli atti di controllo a carico della Guardia di Finanza.

Art. 9 – QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI – TABELLE DI VALUTAZIONE DELLO STATO DI FRAGILITA'

1. I contributi economici vengono quantificati partendo dalla Tabella 1. A) relativa all'I.S.E.E. del cittadino che presenta la domanda.
2. Al punteggio I.S.E.E. si sommano e si sottraggono i punti ottenuti nelle tabelle di cui all'Allegato A. I punteggi calcolati con la Tabella 1. B) si sottraggono al punteggio I.S.E.E. Il punteggio della Tabella "Valutazione del Bisogno Socio-Sanitario della Famiglia" si somma a quello I.S.E.E. Il punteggio della Tabella "Valutazione del grado di adesione e collaborazione al P.A.I." si somma al punteggio I.S.E.E.

3. Il punteggio complessivo ottenuto con le Tabelle “Valutazione della Situazione Economica”, “Valutazione del Bisogno Socio-Sanitario della Famiglia” e “Valutazione del grado di adesione e collaborazione al P.A.I.” costituisce la base per la quantificazione economica del contributo erogabile.

In base al punteggio complessivo ottenuto si calcola il quoziente di contributo erogabile, eventualmente definendo le priorità di intervento in relazione alle risorse disponibili:

Punti	% Contributo erogabile
0-10	0%
11-40	40%
41-50	50%
51-60	60%
61-70	70%
71-80	80%
81-90	90%
Oltre 91	100%

Art. 10 – INTERVENTI PER L’INCLUSIONE ATTIVA DELLE PERSONE

1. La Gestione associata attiva tirocini e percorsi di inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità ai sensi delle L.R. 7/2013 L.R. n. 14/2015 e di ogni altra disposizione normativa nazionale e regionale in materia.
2. Il servizio sociale associato può altresì attivare ulteriori e diversi percorsi di inserimento socio-abilitativo sulla base del progetto individuale elaborato dall'assistente sociale; l' attivazione di tirocini e/o percorsi di inclusione attiva è riservata alla competenza della commissione tecnica per la valutazione degli interventi sociali.
3. L'attivazione di tirocini e percorsi di cui ai precedenti commi è subordinata all'individuazione di adeguati contesti accoglienti.

Art. 11 – PROMOZIONE DEL WELFARE GENERATIVO ATTRAVERSO L' IMPEGNO CIVICO.

1. Nell’ottica di sviluppo del welfare generativo che stimoli percorsi di autonomia del cittadino in condizione di fragilità, il servizio sociale associato nell’ambito del progetto individualizzato definito all’assistente sociale può proporre alla persona percorsi di cittadinanza attiva o di impegno civico.
2. Tale opportunità rappresenta una forma di restituzione di valore alla collettività da parte del cittadino che beneficia di interventi disposti dal servizio sociale associato.
3. Nel formulare la proposta, il servizio dovrà tenere conto delle risorse delle persona sia in termini di limitazioni date dalla condizione di fragilità individuale sia in termini di capacità, abilità e potenziale inespresso da valorizzare e rafforzare.

CAPO II – INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITA’

Art. 12 – ASSISTENZA DOMICILIARE – DEFINIZIONE

1. L' Assistenza Domiciliare socio assistenziale è un servizio prestato da personale qualificato e costituito da una serie di interventi erogati in via temporanea, che si svolgono prioritariamente a domicilio, con lo scopo di:

- favorire la permanenza nell'ambiente di vita incentivando l'autonomia della persona, la vita di relazione anche in situazioni di grave limitazione funzionale;
- tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero, mantenere le residue capacità funzionali e la vita di relazione;
- sostenere le famiglie e limitare l'allontanamento dall'ambiente familiare e sociale alle sole situazioni con pesanti carenze assistenziali, per le quali la permanenza nel proprio ambiente costituirebbe grave disagio con rischio di ulteriori peggioramenti;
- favorire la responsabilizzazione dei familiari ponendosi come risorsa e supporto alla famiglia stessa;
- promuovere e facilitare le relazioni con le risorse della comunità, in particolare attraverso le associazioni e i gruppi di volontariato (anche di volontariato anziano), secondo principi di solidarietà (inter ed intragenerazionale);

2. L'Assistenza Domiciliare di carattere socio-assistenziale, riabilitativo può essere integrata da prestazioni aggiuntive e complementari quali pasti e lavanderia a domicilio, servizio di telesoccorso o altre forme di sostegno al PAI.

Art. 13 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Possono usufruire del Servizio di Assistenza Domiciliare socio-assistenziale tutti i cittadini residenti, minori, adulti o anziani, che si trovino in una delle condizioni, indipendentemente dalle cause che le hanno determinate, di seguito individuate:

- a) si trovino in stato di malattia o invalidità, che comporti la necessità di aiuto da parte di altre persone e non dispongano di sufficiente assistenza familiare;
- b) si trovino in particolari condizioni di bisogno temporaneo, tali da richiedere inserimenti presso la rete dei servizi;
- c) anziani non autosufficienti per i quali vengono programmate con i Responsabili delle Direzioni Ospedaliere dimissioni, di concerto con l'U.V.G. territoriale e il responsabile del caso (Dimissioni protette).

Art. 14 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione e l'attivazione del servizio di carattere assistenziale, tutelare e riabilitativo a favore di minori, adulti e anziani è di competenza delle Aree territoriali, le cui valutazioni vengono effettuate dagli Assistenti Sociali dei rispettivi servizi, in collaborazione con i professionali e il Coordinamento Sociale.

2. L'autorizzazione della prestazione viene disposta dal Responsabile di Area Territoriale previa verifica delle risorse finanziarie disponibili.

3. Il Responsabile di Area territoriale, nell'ambito delle risorse assegnate, compie un monitoraggio costante dei servizi autorizzati e delle spese connesse, diventando responsabile dei conseguenti flussi informativi.

Art. 15 – ARTICOLAZIONE DEGLI ORARI

1. Il Servizio Domiciliare si articola di norma su sei giorni la settimana, nei giorni feriali.
2. Salvo diverse indicazioni contenute nel progetto personalizzato, inizia alle ore 7,00 e termina alle ore 19,30.
3. Su proposta motivata dell'Assistente Sociale si prevede l'erogazione del Servizio la domenica e nei giorni festivi in genere.
4. Orari, tipologia di intervento e durata sono oggetto del progetto assistenziale personalizzato.

Art. 16 – CRITERI DI PRIORITÀ PER LA PRESA IN CARICO

1. Nel rispetto delle previsioni di Bilancio che annualmente viene definito dai comuni della gestione associata, nei progetti di Assistenza Domiciliare avranno la precedenza, tenendo conto delle risultanze di cui al "Profilo di fragilità" riportato all' Art. 12 del Regolamento:
 - le persone sole;
 - le persone con familiari conviventi non in grado di gestire autonomamente la situazione;
 - nuclei familiari a rischio di tutela del minore, disabile, anziano che richiedono un supporto tecnico temporaneo.
2. A parità di problematicità di situazione, ha la precedenza la persona con ISEE inferiore.

Art. 17 – PASTI A DOMICILIO

1. È previsto il Servizio di recapito a domicilio di pasti caldi pronti. Tale servizio rappresenta il completamento del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Finalità, oggetto, destinatari, priorità e procedure per l'attivazione del servizio coincidono con quanto indicato per il Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale.

Art. 18 – LAVANDERIA A DOMICILIO

È previsto il Servizio di ritiro a domicilio e relativa consegna a cadenza settimanale della biancheria e abiti personali. Tale servizio rappresenta il completamento del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Finalità, oggetto, destinatari, priorità e procedure per l'attivazione del servizio coincidono con quanto indicato per il Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale.

Art. 19 – TELESOCORSO E TELEASSISTENZA

È previsto il Servizio di telesoccorso o teleassistenza a domicilio tramite apposita convenzione con soggetto convenzionato. Detto intervento rappresenta di norma il completamento del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Finalità, oggetto, destinatari, priorità e procedure per l'attivazione del servizio coincidono con quanto indicato per il Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale.

Art. 20 – SERVIZIO DI PEDICURE

È previsto il Servizio di pedicure anche a domicilio. Detto intervento rappresenta di norma il completamento del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale. Finalità, oggetto, destinatari, priorità e procedure per l'attivazione del servizio coincidono con quanto indicato per il Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale.

Art . 21 – ALTRE FORME DI SOSTEGNO AL PAI

Potranno essere attivati altri e diversi servizi di sostegno alla domiciliarità nell'ambito dei contratti di servizio vigenti e sulla base del progetto socio-assistenziale elaborato dall'assistente sociale, quali ad esempio l'assistente familiare.

Art. 22 – ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE

1. L'Assistenza educativa domiciliare e territoriale è un servizio prestato da operatori qualificati ed è costituito da una serie di interventi erogati in via temporanea, che si svolgono a domicilio e presso strutture e/o centri del territorio, con lo scopo di:

- favorire la permanenza nell'ambiente di vita incentivando l'autonomia della persona, la vita di relazione anche in situazioni di grave limitazione funzionale;
- tutelare la salute psico-fisica sia in senso preventivo che di recupero, mantenere le residue capacità funzionali e la vita di relazione;
- sostenere le famiglie e limitare l'allontanamento dall'ambiente familiare e sociale alle sole situazioni con pesanti carenze assistenziali e/o educative, per le quali la permanenza nel proprio ambiente costituirebbe grave disagio con rischio di ulteriori peggioramenti;
- favorire la responsabilizzazione dei familiari ponendosi come risorsa e supporto alla famiglia stessa;
- sostenere, valorizzare ed integrare le capacità genitoriali fornendo strumenti per affrontare momenti di crisi, in un'ottica di prevenzione;
- promuovere e facilitare le relazioni con le risorse della comunità, in particolare attraverso le associazioni e i gruppi di volontariato (anche di volontariato anziano), secondo principi di solidarietà (inter ed intragenerazionale);
- favorire i rapporti genitoriali garantendo la protezione del minore anche in luoghi diversi dal domicilio.

Art. 23 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Possono usufruire del Servizio Educativo Domiciliare tutti i cittadini residenti, minori o adulti, che si trovino nelle condizioni di fragilità, indipendentemente dalle cause che le hanno determinate, di seguito individuate:

- a) in stato d'invalidità tale da richiedere la necessità di aiuto/sostegno;
- b) non dispongano di sufficiente o adeguata assistenza familiare;
- c) si trovino in particolari condizioni di bisogno temporaneo, tali da richiedere inserimenti presso la rete dei servizi;
- d) se minori, vivano in famiglia, ma con grave situazione di disagio e/o con carenze educative, disagio psico-sociale tale da compromettere lo sviluppo armonico del minore;

Art. 24 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione del servizio di carattere educativo, tutelare e riabilitativo a favore di minori, adulti e disabili è di competenza delle Aree territoriali, le cui valutazioni vengono effettuate dagli Assistenti Sociali dei rispettivi servizi, in collaborazione con i professionals e il Coordinamento Sociale.
2. L'attivazione delle prestazioni di cui al presente articolo è di competenza della commissione tecnica sui progetti di vita, previa condivisione dei progetti nelle diverse commissioni interservizi preposte, laddove necessario.

Art. 25 – CRITERI DI PRIORITÀ PER LA PRESA IN CARICO

1. Nel rispetto delle previsioni di Bilancio che annualmente viene definito dai comuni della gestione associata nei progetti di Assistenza educativa domiciliare avranno la precedenza, tenendo conto delle risultanze di cui al "Profilo di fragilità" come individuato negli appositi articoli del regolamento:
 - le persone sole;
 - le persone con familiari conviventi non in grado di gestire autonomamente la situazione;
 - nuclei familiari a rischio di tutela del minore, della persona adulta o disabile che richiedono un supporto educativo.

Art. 26 – SOSPENSIONE E DECADENZA DEL SERVIZIO

1. I servizi di assistenza domiciliare e educativa di cui al presente Capo vengono sospesi nei seguenti casi:
 - a) richiesta motivata da parte dell'utente/familiare/legale rappresentante;
 - b) assenza temporanea dell'utente dal territorio;
 - c) ricovero provvisorio dell'utente in strutture residenziali o ospedaliere;
 - d) variazioni delle condizioni che avevano reso necessario l'attivazione del servizio;
 - e) mancato pagamento della quota di compartecipazione al servizio per due mensilità, se la sospensione non riguarda prestazioni essenziali che, qualora interrotte, comporterebbero un grave pregiudizio alla persona;
 - f) accertata difficoltà, anche previo sopralluogo da parte di personale tecnico abilitato, nell'erogazione delle prestazioni nel rispetto delle norme previste in materia di sicurezza, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
 - g) mancato riconoscimento del ruolo degli operatori del servizio, tale da compromettere l'efficacia e la qualità dell'intervento;
 - h) altre situazioni su valutazione del Servizio Sociale da comunicare al beneficiario.
2. In caso di reiterati comportamenti di cui ai punti d) e) e f) il beneficiario decade dal Servizio;
3. il servizio sociale associato comunicherà al beneficiario le cause della sospensione o della decadenza dal servizio.

Art. 27 – DIRITTI E DOVERI DEL CITTADINO

1. Per un migliore svolgimento dei servizi di cui al presente Capo il cittadino fruitore deve attenersi a quanto segue:

- a) confermare le prestazioni che gli vengono erogate, firmando l'apposito modulo;
- b) avvertire l'Assistente Sociale e, in caso di sua assenza, l'Assistente Domiciliare oppure l'Educatore in caso di Educativa domiciliare nei casi di temporanea assenza dal proprio domicilio;
- c) non chiedere al personale prestazioni fuori orario (anche a pagamento) né prestazioni non previste dal contratto;
- d) non interpellare privatamente il personale al proprio domicilio;
- e) nulla deve al servizio e al personale ad esso preposto se non il pagamento della quota di compartecipazione della spesa, da versarsi secondo le modalità previste dalla gestione sociale associata.

2. Eventuali disservizi e/o reclami inerenti al personale addetto devono essere preventivamente segnalati al Responsabile del Caso; eventualmente, in caso che permanga una situazione di insoddisfazione eventuali reclami vanno inoltrati al Dirigente della Gestione Sociale Associata.

Art. 28 – MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI

1. Per l'attivazione dei servizi di cui al presente capo l'interessato, o chi lo rappresenta, rivolge tramite l'Assistente Sociale Territoriale domanda su apposito modulo al Dirigente della Gestione Sociale Associata.
2. L'Assistente Sociale, ricevuta la domanda, procede alla visita domiciliare per la prima verifica della situazione (entro 10 giorni) , se urgente entro 3 giorni.
3. Se la situazione è di sola competenza sociale, verificata la compatibilità con le risorse a disposizione, l'Assistente Sociale organizza la risposta dopo aver provveduto a richiedere l'autorizzazione al Responsabile di Area Territoriale, di norma scritta.
4. E' possibile l'attivazione in emergenza degli interventi, previa autorizzazione anche telefonica del Responsabile di Area Territoriale.
5. Il servizio viene attivato dopo aver sottoscritto, unitamente al fruitore, il contratto di servizio che comprende l'accettazione del pagamento dell'eventuale compartecipazione al costo che dovrà essere corrisposta in base all'entità del proprio reddito e dell'articolazione del servizio.

Art. 29 – CONTRIBUZIONE

1. Le persone ammesse al servizio domiciliare socio assistenziale ed educativo sono tenute a partecipare al costo degli stessi come indicato nello specifico regolamento di partecipazione ai costi dei servizi.
2. I limiti e le modalità della partecipazione alle spese, mediante il pagamento di quote differenziate in rapporto alle condizioni economiche, sono stabiliti dalle Giunte dei Comuni della gestione associata con apposito atto deliberativo.
3. Con cadenza annuale il Servizio Sociale Associato verifica le condizioni reddituali dei fruitori del servizio acquisendo, a tal fine tutta la documentazione necessaria per la determinazione della partecipazione della spesa.
4. Resta fermo che, nel caso di impossibilità dell'assistito di fare fronte all'intera quota a proprio carico, verrà effettuata la richiesta di compartecipazione al costo del servizio in ragione della situazione economica, ai familiari in linea retta di primo grado, ai beneficiari di donazioni e al coniuge; tale situazione è determinata tenendo conto del valore ISEE del singolo familiare e dei soggetti fiscalmente a suo carico.

6. Il concorso nella spesa può essere richiesto, oltre che al diretto interessato, anche ai familiari obbligati agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C..

Art. 30 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE

1. La quota di contribuzione è corrisposta, di norma, mensilmente in forma posticipata, secondo le modalità concordate tra utente e gestione associata, sulla base delle effettive ore erogate. Il pagamento di quanto dovuto deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla data della comunicazione.

2. La revisione della quota oraria dovuta, così come il progetto di intervento, è effettuata annualmente o in qualsiasi momento se richiesto dall'utente e/o qualora il Servizio venga a conoscenza di modifiche della situazione economica del beneficiario.

Art. 31– ESONERI

1. Su richiesta motivata dell'interessato e/o proposta motivata dell'Assistente Sociale, possono essere concessi esoneri o riduzioni dell'onere contributivo nelle situazioni di particolare disagio personale ed emarginazione sociale (es. minori a rischio, utenti con problematiche psichiatriche, ecc.) per le quali la richiesta di contribuzione potrebbe precludere ogni possibilità di approccio, sostegno, recupero.

2. La decisione è di competenza della Commissione tecnica per la valutazione degli interventi sociali per contributi economici di cui all'art 14 del Regolamento.

CAPO III – INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Art. 32 – CONTRIBUTI PER LE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI

1. L'affidamento familiare è disciplinato in attuazione della Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche, della L.R. 28 luglio 2008, n. 14 e degli articoli 5 e 35 della L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e successive modifiche nonché della Direttiva regionale approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 1904 del 19/12/2011.

2. Alla famiglia affidataria di un minore la cui famiglia di origine risieda in uno dei Comuni della Gestione associata al momento dell'affidamento, in caso di affidamento extra-familiare, è riconosciuto un sostegno economico, indipendentemente dalla situazione economica. Il sostegno è subordinato alla condivisione e sottoscrizione del Progetto Individualizzato, al fine di riconoscere la natura di servizio dell'attività svolta e di concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell'affidamento.

3. L'importo mensile del contributo alla famiglia affidataria è pari all'importo mensile della pensione minima INPS annualmente rivalutata.

In caso di affido per alcuni giorni alla settimana (fino a quattro giorni) il sostegno viene determinato in rapporto ai giorni di presenza del minore presso la famiglia affidataria.

4. L'importo mensile è aumentato di € 300,00 per ogni minore oltre il secondo affidato presso la stessa famiglia, a partire quindi dal terzo minore affidato.

5. In caso di affido di sostegno (inteso oltre le tre ore al giorno), il contributo viene riconosciuto per un importo fino a 15,00 euro al giorno.
6. In caso di affido di minori in età inferiore a 12 mesi, il contributo viene riconosciuto per un importo fino a 30,00 euro al giorno.
7. In caso di affido presso nuclei familiari parentali tenuti al mantenimento, di cui all'Art. 433 del C.C., l'importo mensile di cui ai precedenti commi non viene riconosciuto salvo diversa valutazione da parte dell'assistente sociale da effettuarsi secondo le modalità e gli strumenti previsti dal presente regolamento, nel qual caso il contributo mensile riconosciuto sarà al massimo pari ad €. 300,00.
8. Il sostegno, al compimento del 18° anno di età del minore, potrà continuare ad essere erogato alla famiglia affidataria fino al 21° anno di età, in caso di prosieguo dell'affidamento amministrativo all'Ente locale con provvedimento del Tribunale competente e, a seguito di valutazione di opportunità, anche fino al termine del percorso scolastico della Scuola secondaria di 2° grado.
9. In ogni caso, in sede di definizione del progetto individualizzato, potranno essere proposti, in via eccezionale, importi diversi, adeguatamente motivati, che dovranno essere sottoposti all'approvazione della Commissione tecnica per la valutazione degli interventi sociali.
10. In aggiunta al sostegno di cui ai precedenti commi, possono essere erogati sostegni straordinari per spese eccezionali (spese sanitarie non riconosciute dal Servizio Sanitario e comunque non rimborsate/rimborsabili da altri enti/assicurazioni di cui il soggetto e il nucleo affidatario possono beneficiare, eventuali spese scolastiche, ecc.) che dovranno comunque essere sottoposti all'approvazione della Commissione tecnica per la valutazione degli interventi sociali.
11. Il sostegno di cui al comma precedente può essere riconosciuto solo previa valutazione da parte dell'Assistente Sociale, a seguito di presentazione di preventivo economico delle spese e dovrà essere successivamente documentato con la relativa fattura o altra documentazione fiscale.
12. In caso di rinuncia al sostegno economico, la famiglia affidataria dovrà sottoscrivere una apposita dichiarazione.
13. L'obbligo di mantenimento, ovvero degli altri soggetti di cui all'art. 148 C.C, previsto a carico dei genitori nei confronti dei figli risponde al più intenso vincolo di solidarietà familiare che lega i membri della famiglia e che condiziona l'accesso ai servizi in termini di partecipazione o compartecipazione ai costi degli stessi.
14. I genitori, ovvero gli altri soggetti di cui all'art. 148 C.C. sono tenuti al mantenimento dei figli fino a quando non siano in grado di provvedere a se stessi e quindi anche oltre la maggiore età.
15. L'obbligo di mantenimento può essere adempiuto anche al di fuori della casa familiare.
16. Sia nei casi di affidamento consensuale che giudiziale extra-familiare i soggetti tenuti al mantenimento partecipano al sostegno economico di cui al presente articolo.
17. L'impegno alla compartecipazione al sostegno economico viene formalmente raccolto dall'Assistente Sociale ed inserito nel Progetto Individualizzato, in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità.
19. In caso di mancata sottoscrizione degli impegni di cui al presente articolo o di inadempienza al medesimo da parte di uno o più tenuti al mantenimento, laddove ne ricorrano i presupposti, questi verranno segnalati alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione e di mantenimento, previste dalla normativa nazionale e/o avvio di idonee procedure di rivalsa e/o recupero.

CAPO IV – INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI O AD ALTA COMPLESSITÀ

Art. 33 – SERVIZIO DI TRASPORTO COLLETTIVO DISABILI – FINALITA'

1. Il servizio di trasporto collettivo disabili si rivolge ad adulti e minori che necessitano del trasporto presso Centri Socio Riabilitativi e Centri Socio- Occupazionali diurni, scuole di ogni ordine e grado e accompagnamento presso strutture ospedaliere secondo le indicazioni della Gestione Sociale Associata.

Art. 34 – MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Il servizio si svolge secondo gli orari e le fermate concordate in base alle domande pervenute ed alla residenza dei richiedenti il servizio, con particolare riguardo alle attività ed agli orari stabiliti dalle strutture cui sono destinati gli stessi.

2. Il punto di raccolta degli utenti di norma è presso la propria abitazione, oppure, in caso di palesi e notevoli difficoltà, nel punto più prossimo all'abitazione stessa agevolmente raggiungibile dall'automezzo destinato al servizio. Gli orari e le sedi di raccolta saranno concordati con i servizi e quindi comunicati alle famiglie.

3. Qualora l'esercente la potestà genitoriale o la persona adulta eventualmente da questo delegata, non prenda in consegna l'utente al luogo ed all'orario programmato per il rientro, sarà tenuto a rimborsare direttamente alla ditta il maggior onere da questa sostenuto per le azioni poste in essere a tutela della persona.

4. Il servizio può essere sospeso nei seguenti casi:

- a) reiterata inosservanza delle corrette norme di comportamento;
- a) mancato pagamento della tariffa (se prevista) a carico dell'utente, ad un mese dalla scadenza dell'ordinativo di versamento;
- a) sopravvenuta variazione delle condizioni di necessità.

Art. 35 - SERVIZIO DI TRASPORTO INDIVIDUALE DISABILI – FINALITA'

1. Possono essere attivate forme di trasporto individuale a carattere continuativo o per periodi definiti in relazione a specifiche esigenze rappresentate al Servizio Sociale. Per tale necessità viene attivato un servizio attraverso un operatore dedicato e mezzo idoneo in relazione alle esigenze dell'utente.

2. La prestazione di cui al comma 1 può essere garantita anche attraverso una richiesta di contributo economico da erogarsi previa approvazione da parte della commissione tecnica per i contributi economici.

Art. 36 - PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI

1. Periodicamente le Giunte della gestione sociale associata fissano le tariffe applicabili per i vari interventi di cui al presente Capo tenendo anche conto dell'I.S.E.E. per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, come da specifico Regolamento di partecipazione ai costi dei servizi sociali della gestione associata.

2. Nel caso in cui l'ISEE non venga presentato entro un mese dalla avvenuta presentazione della richiesta di accesso al servizio o nel caso in cui non venga rinnovato entro un mese dalla sua scadenza, verrà applicata la tariffa massima.

Art. 37 – INSERIMENTI PROTETTI PER DISABILI – FINALITA'

1. E' possibile prevedere l'inserimento di soggetti disabili in strutture residenziali e semi-residenziali in grado di garantire una risposta efficace ai bisogni assistenziali ed educativi rilevati dai servizi preposti.

Art. 38 - INSERIMENTI PROTETTI PER SITUAZIONI AD ELEVATA COMPLESSITÀ – FINALITÀ

1. Le situazioni ad elevata complessità riguardano persone in carico alla gestione associata e di norma anche ai servizi dell'Azienda USL e si caratterizzano per la necessità di prevedere un inserimento presso una struttura di tipo assistenziale o a carattere socio-sanitario per la presenza di problemi di grave disagio sociale o abitativo, problemi legati all'uso di sostanze psicoattive, patologie psichiatriche o disagio psichico, diagnosi mista o altre componenti di tipo socio-sanitario.

2. Gli inserimenti di cui al precedente comma 1 sono rappresentati dalle seguenti tipologie:

- a) inserimenti in strutture di housing sociale per emergenze di tipo abitativo (servizi per l'inserimento abitativo). Qualora la situazione in carico richiedesse un intervento inderogabile e non vi fossero sufficienti posti disponibili nelle strutture gestite dall'Ambito distrettuale, si potrà ricorrere al mercato privato per il tempo strettamente necessario;
- b) inserimenti protetti in strutture dedicate (centri diurni, laboratori occupazionali, ecc.);
- c) inserimenti in condomini sociali.

3. Per le situazioni in carico anche ai servizi sanitari, in assenza di uno specifico protocollo volto a disciplinare i rapporti tra i comuni della gestione associata e Ausl, saranno ogni volta definiti specifici accordi tra le parti ai fini della gestione dell'intervento sotto il profilo tecnico ed economico.

Art. 39 - INSERIMENTI FUORI TERRITORIO DISTRETTUALE

1. Qualora, per motivi indipendenti dalle indicazioni dei servizi preposti (ad es. la volontà dell'interessato, della famiglia, del rappresentante legale), ed in presenza di risorse adeguate a livello locale, la persona decida per l'inserimento in servizi o in strutture situate al di fuori dal territorio della gestione associata ai fini della determinazione dell'eventuale compartecipazione si potranno considerare solo le spese pari a quelle previste per soggetti frequentanti analoghi servizi presenti sul territorio; l'eventuale differenza rimane a carico dell'utente o della sua famiglia.

2. In caso di impossibilità a farvi fronte, l'utente verrà ricollocato presso la risorsa idonea individuata dai servizi preposti.

3. Il presente articolo non si applica alle situazioni che richiedono servizi o prestazioni non presenti nell'offerta territoriale o nel caso in cui alle indicazioni dei servizi non corrisponda la disponibilità di posti da parte delle strutture locali individuate. In questa seconda ipotesi sarà cura della gestione associata attivarsi per la definizione della ripartizione degli oneri rispetto ai servizi o Enti localmente deputati.

Art. 40 – CRITERI DI PRIORITA'

1. Qualora il Servizio Sociale della gestione associata non sia in grado di rispondere a tutte le richieste pervenute, la priorità nell'erogazione dei servizi del presente Capo sarà assicurata tenendo conto delle risultanze di cui al "Profilo di fragilità" previsto dal Regolamento.

2. Qualunque sia l'esito del processo valutativo, è sempre possibile la rivalutazione periodica da parte dei servizi che hanno in carico l'utente o per iniziativa diretta della persona.

3. Per le richieste di servizio per le quali è prevista la presentazione della domanda entro un termine temporale, a parità di punteggio di valutazione della fragilità, verrà data priorità secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Art. 41 - AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

1. L'Amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

2. Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.

3. I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.

4. Per la presentazione del ricorso non è necessaria l'assistenza di un avvocato.

5. L'amministratore di sostegno viene nominato con decreto del Giudice Tutelare.

6. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.

7. Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il Giudice Tutelare preferisce valorizzare la rete familiare individuando prioritariamente i seguenti soggetti:

- il coniuge che non sia separato legalmente
- la persona stabilmente convivente
- il padre, la madre
- il figlio
- il fratello o la sorella
- il parente entro il quarto grado
- il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

8. Qualora il Giudice Tutelare affidi l'incarico di Amministratore di sostegno ai Servizi Sociali della gestione associata il Dirigente è tenuto a segnalare tempestivamente la presenza di eventuali conflitti di interesse conclamati ed emergenti.

9. La Gestione Sociale Associata vede nell'Amministrazione di Sostegno una risorsa per la costruzione del progetto di vita del beneficiario.

Allegato C

CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI DEL SISTEMA INTEGRATO DELLA GESTIONE SOCIALE ASSOCIATA

Art. 1 – OGGETTO

1. I presenti criteri si applicano agli interventi sociali agevolati erogati nei territori della Gestione sociale associata di Ravenna, Cervia e Russi.

2. Per la partecipazione al costo dei servizi di cui al precedente comma da parte degli utenti si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al DPCM n. 159/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 – COSTO DEI SERVIZI

1. Le tariffe da corrispondere per l'utilizzo dei servizi e degli interventi di cui al precedente art. 1 sono determinate annualmente dalle Giunte dei Comuni che costituiscono la gestione sociale associata, di norma, in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione, ferma restando la comunicazione alle parti sociali.

Art. 3 – AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

1. Hanno diritto ad usufruire delle agevolazioni tariffarie coloro che ne facciano richiesta e che si trovino nelle condizioni economiche determinate (I.S.E.E.).

2. A tal fine vengono individuate specifiche soglie ISEE per le relative agevolazioni, distinte per ogni specifico servizio, con indicazione delle soglie ISEE entro le quali è previsto l'esonero dall'obbligo contributivo e di quelle oltre le quali non è prevista alcuna agevolazione e conseguentemente, la corresponsione dell'intera tariffa del servizio. Dette tariffe e soglie ISEE potranno essere modificate annualmente entro il 31 dicembre con apposito atto delle Giunte comunali dei comuni che costituiscono la gestione sociale associata.

3. Gli utenti che per libera scelta intendono non presentare il proprio I.S.E.E. saranno tenuti alla compartecipazione massima (e quindi al 100%) ai costi degli interventi e servizi di cui al presente Regolamento e pertanto per questi utenti si applicherà la tariffa massima stabilita per il servizio od intervento richiesto.

Art. 4 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DEI TENUTI AGLI ALIMENTI

I medesimi atti di determinazione delle tariffe da corrispondere per l'utilizzo dei servizi di cui all'art. 2 disciplinano e determinano altresì la compartecipazione al costo dei servizi delle persone tenute agli alimenti di cui all'art. 433 del Codice Civile.

Art. 5 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER INSERIMENTI PROTETTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE DISABILI

La compartecipazione alla spesa per inserimenti protetti residenziali e semiresidenziali per persone disabili e minori in tutela, nonché di altri servizi a carattere assistenziale, educativo e abilitativo, come previsto dal sopra citato art. 2, viene parimenti definita con appositi atti delle Giunte comunali dei comuni che costituiscono la gestione sociale associata.